

**INFORMAZIONI IMPORTANTI
PER I BENEFICIARI
DI UNA RENDITA FAR**

valido dal 1.4.2019



Indice

Decisione sulle prestazioni	1
Domanda definitiva	1
Verifica della decisione sulle prestazioni	2
Aumento della rendita in caso di differimento	2
Contributo di risparmio LPP	3
AVS	3
Guadagno durante la rendita FAR	3
Guadagno consentito	4
Guadagno parzialmente consentito	5
Guadagno accessorio	5
Guadagno in eccesso	5
Obbligo di notifica e certificato di vita	6
Saldo vacanze e saldo ore supplementari	7
Rendite estere	7
Documenti supplementari	8
Incapacità lavorativa dovuta a malattia	9
Incapacità lavorativa dovuta a infortunio	10
Coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali	11
Versamento delle rendite	11
Assicurazione contro gli infortuni	12
Assegni familiari (assegni per figli o assegni di formazione)	12
Pensionamento anticipato e pilastro 3a	12

Decisione sulle prestazioni

Siamo lieti di trasmetterle la decisione sulle prestazioni alla quale trova allegato un opuscolo con informazioni importanti sulle prestazioni della Fondazione FAR.

Per ulteriori ragguagli la preghiamo di rivolgersi alla persona responsabile della sua pratica (cfr. biglietto da visita).

Domanda definitiva

Se è d'accordo con la decisione sulle prestazioni, la preghiamo di compilare il modulo **Domanda definitiva** qui allegato, e di chiedere al suo **datore di lavoro** di confermare **la data dell'uscita dalla ditta**.

Se è attualmente disoccupato, anziché fornirci la conferma del datore di lavoro, deve fornirci **la conferma di annullamento della sua pratica da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione**, nonché i dati relativi alla sua soluzione previdenziale LPP.

Se trasferisce il domicilio all'estero, deve inviarci una conferma di partenza rilasciata dal Comune, e deve comunicarci il suo indirizzo completo all'estero, anche se ha indicato un indirizzo di contatto in Svizzera.

La preghiamo d'inviare il modulo debitamente compilato e firmato all'Ufficio di pagamento FAR, utilizzando la busta risposta allegata.

Le segnaliamo che le prestazioni sono state calcolate in base ai dati attualmente disponibili. Se fino alla data d'inizio della rendita questi dati dovessero cambiare (segnatamente in caso di lavoro a tempo parziale, impieghi stagionali e impieghi attraverso prestatori di personale) un adeguamento delle prestazioni potrebbe risultare necessario.

Prima dell'inizio della rendita non è consentito prendere un congedo non pagato o sciogliere anticipatamente il

rapporto di lavoro. Chi non rispetta questa regola rischia la revoca della decisione sulle prestazioni.

Verifica della decisione sulle prestazioni

Se non è d'accordo con la decisione sulle prestazioni, o con l'importo di singole prestazioni, può chiedere il riesame da parte della Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione FAR, entro un termine di 30 giorni.

La domanda deve essere motivata e presentata per iscritto. Alla domanda occorre allegare una copia di tutti i documenti che comprovano la motivazione.

La domanda di verifica va spedita al seguente indirizzo:

*Fondazione FAR
Direzione
Obstgartenstrasse 19
8006 Zurigo*

Aumento della rendita in caso di differimento

Se Lei differisce di almeno 12 mesi l'inizio della rendita (calcolata a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria), la rendita transitoria mensile verrà aumentata.

La novità consiste nel fatto che potrà scegliere una delle seguenti varianti:

- La rendita è percepita non appena si maturano i requisiti. In questo caso la rendita mensile è calcolata come di consueto.
- La rendita è differita di almeno 12 mesi. In questo caso la rendita mensile aumenta dell'8 %.
- La rendita è differita di almeno 24 mesi. In questo caso la rendita mensile aumenta del 16 %.

Il numero di anni contributivi pertinenti e le riduzioni sono calcolati a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita transitoria.

Per il calcolo della rendita FAR rimane determinante l'ultimo reddito percepito prima dell'inizio della rendita effettiva.

Contributo di risparmio LPP

Le condizioni per ricevere i contributi di risparmio LPP, e l'ammontare dei contributi di risparmio LPP variano a seconda del suo anno di nascita e della data d'inizio della rendita.

Per informazioni dettagliate in merito alle possibilità di proseguire l'assicurazione e ai costi ivi connessi si rimanda alla scheda allegata.

AVS

Se è domiciliato in Svizzera, deve annunciarsi alla Cassa di compensazione come *persona senza attività lucrativa* in modo da evitare lacune contributive. I relativi contributi sono a suo carico. Se il suo/la sua coniuge esercita ancora un'attività lucrativa, è possibile che Lei sia esonerato dall'obbligo contributivo. Si informi presso la sua Cassa di compensazione.

Per percepire una rendita di vecchiaia AVS, le persone domiciliate in Svizzera devono inoltrare la richiesta alla Cassa di compensazione 3-4 mesi prima del raggiungimento dell'età AVS.

Gli assicurati domiciliati all'estero trovano tutte le informazioni utili sul sito www.avs-ai.ch.

Guadagno durante la rendita FAR

Si fa la differenza fra:

- Guadagno consentito
- Guadagno parzialmente consentito

- Guadagno accessorio
- Guadagno in eccesso

In particolare:

Guadagno consentito

Nella decisione sulle prestazioni, alla voce *Guadagno consentito per anno civile* (= da gennaio a dicembre) è indicato il guadagno supplementare, che può conseguire in quanto beneficiario di una rendita FAR. Per le frazioni d'anno all'inizio e alla fine della rendita FAR, il guadagno consentito va calcolato proporzionalmente (pro rata).

Per quanto concerne il guadagno consentito, si distingue tra

- lavoro svolto nel settore dell'edilizia principale (= occupazione sottoposta al CCL PEAN con obbligo di pagare i contributi PEAN). Il guadagno consentito in un anno civile deve essere inferiore all'importo limite previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPP.
- lavoro al di fuori del settore dell'edilizia principale o attività indipendente (senza obbligo di versare i contributi PEAN). Il guadagno consentito in un anno civile deve essere inferiore alla metà del limite previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPP.

Il guadagno consentito equivale sempre al salario lordo (salario sottoposto all'obbligo contributivo AVS, oppure prestazioni assicurative versate in sostituzione del salario, in particolare indennità giornaliera di un'assicurazione malattie o infortuni, nonché proventi da attività lucrative all'estero), tredicesima, indennità per vacanze e giorni festivi inclusi, oppure equivale al guadagno analogo proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

Se, nell'esercizio di un'occupazione entro i limiti del guadagno consentito, il beneficiario di una rendita FAR si ammala o si

infortuna, nella relativa notifica all'assicurazione occorre indicare che percepisce una rendita FAR.

Il controllo del guadagno consentito è effettuato all'inizio di ogni anno per l'anno appena concluso.

Guadagno parzialmente consentito

In caso di lavoro svolto nel settore dell'edilizia principale (= occupazione sottoposta al CCL PEAN con obbligo di pagare i contributi PEAN) oltre al guadagno consentito è concesso il guadagno parzialmente consentito, che per ogni anno civile ammonta al massimo al 30 % dell'importo limite previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPP.

La metà del guadagno parzialmente consentito è computata nella rendita transitoria ed è dedotta dalle rendite transitorie correnti, oppure deve essere restituita alla Fondazione FAR.

Guadagno accessorio

Se percepisce un guadagno accessorio da più di tre anni, può continuare a percepirlo nella stessa misura oltre al guadagno (parzialmente) consentito. Il rispettivo importo è indicato nella decisione sulle prestazioni.

Il limite massimo del guadagno accessorio consentito per anno civile è fissato in ogni caso a CHF 50'000.

Guadagno in eccesso

Se, in quanto beneficiario di una rendita FAR, supera il guadagno consentito o parzialmente consentito, deve restituire le rendite già percepite nella seguente misura (art. 24 cpv. 2 a/b e cpv. 3 Regolamento PEAN):

Prima infrazione

Rimborso pari al guadagno in eccesso (= differenza tra il guadagno consentito e quello effettivamente conseguito)

Seconda infrazione

Rimborso pari al guadagno in eccesso, più soppressione di una mezza rendita FAR mensile

Dalla terza infrazione

Rimborso pari al guadagno in eccesso, più soppressione di una rendita FAR mensile

Se il guadagno proviene da attività soggette e non soggette al CCL PEAN, il guadagno in eccesso viene calcolato come segue:

Se la somma di tutte le entrate supera il guadagno parzialmente consentito per attività sottoposte al CCL PEAN, si configura un caso di guadagno in eccesso. Se le entrate da attività non sottoposte al CCL PEAN superano il guadagno consentito per attività al di fuori del settore dell'edilizia principale, si configura ugualmente un caso di guadagno in eccesso. Se necessario, per determinare l'importo da restituire vengono sommati entrambi gli importi eccedenti.

Chi lavora in nero perde qualsiasi diritto alle prestazioni della Fondazione FAR per l'intera durata della rendita (art. 24 cpv. 1 Regolamento PEAN). Le eventuali rendite già corrisposte vanno restituite.

Obbligo di notifica e certificato di vita

La preghiamo di comunicare all'Ufficio di pagamento FAR qualsiasi cambiamento della sua situazione personale, in particolare in caso di:

- cambiamento di domicilio
- in caso di trasferimento in un Paese con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione contro la doppia imposizione, la Fondazione FAR deve detrarre dalla sua rendita *l'imposta alla fonte*
- inizio, fine o modifiche di prestazioni assicurative oppure di rendite svizzere o estere (notifica con i rispettivi giustificativi)

- cambiamento del recapito per il pagamento (notifica scritta!)
- matrimonio o divorzio
- prelievo o prelievo parziale del capitale LPP

Ogni anno riceve un *certificato di vita*, che la preghiamo di far compilare dal Comune di domicilio e di rispedire all'Ufficio di pagamento FAR.

Saldo vacanze e saldo ore supplementari

Se nei sei mesi precedenti l'inizio della rendita FAR le vengono pagate vacanze non effettuate o ore supplementari non compensate e se il relativo importo è superiore a un salario mensile o al normale orario di lavoro mensile convenuto contrattualmente, l'inizio della rendita è differito di un mese per ogni mese pagato integralmente. Non si tiene conto dei mesi iniziati (art. 13 cpv. 3 Regolamento PEAN).

Le consigliamo di ridurre il saldo vacanze o il saldo ore supplementari in modo tale che alla data prevista per l'inizio della rendita le rimangano al massimo 21 giorni di vacanza, oppure 176 ore di vacanza o ore supplementari.

Rendite estere

Se nel corso della sua vita professionale ha lavorato all'estero e ha versato i contributi a un'assicurazione sociale estera, ha probabilmente diritto a una rendita di vecchiaia del paese in questione prima di compiere i 65 anni di età.

Se si è ammalato o si è infortunato all'estero, è probabile che abbia diritto a una rendita d'invalidità estera.

La preghiamo vivamente d'informarci al più presto in merito ad un diritto attuale o futuro a una rendita, al fine di lasciarci tempo a sufficienza per appurare se queste prestazioni devono essere detratte dalla sua rendita FAR.

Se non ci informa per tempo, rischia di doverci restituire ulteriormente le prestazioni indebitamente percepite.

Documenti supplementari

La Fondazione FAR si riserva il diritto di richiederle documenti supplementari (tassazione definitiva e simili) al fine di verificare che i suoi dati siano completi ed esatti.

Se tali documenti non vengono presentati o non sono completi, la rendita FAR è momentaneamente soppressa. Se sulla base dei documenti presentati dovesse risultare che i suoi dati erano incompleti o inesatti, la rendita FAR verrà soppressa o ridotta.

Le rendite ed i redditi non ancora notificati possono essere comunicati successivamente.

Incapacità lavorativa dovuta a malattia

Secondo l'art. 18 cpv. 1 del Regolamento PEAN, le prestazioni della Fondazione FAR sono sussidiarie rispetto ad altre prestazioni legali o contrattuali. Questo principio si applica anche alle prestazioni delle assicurazioni di indennità giornaliera in caso di malattia (art. 18 cpv. 2 Regolamento PEAN).

Finché la malattia di cui soffre perdura, Lei ha diritto alle indennità giornaliera di malattia e il suo datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro. Nemmeno Lei può disdirlo. Se lo facesse, rischierebbe di non poter più fare valere il suo diritto nei confronti dell'assicurazione.

A questo proposito le facciamo notare che di norma le indennità giornaliera di malattia sono notevolmente più elevate di una rendita della Fondazione FAR. Di conseguenza avrà diritto a una rendita FAR soltanto quando questa risulterà superiore alle indennità giornaliera di malattia (ovvero quando Lei avrà recuperato parzialmente o totalmente la capacità lavorativa), o quando avrà percepito il numero massimo d'indennità giornaliera.

La preghiamo cortesemente d'informarci regolarmente in merito al decorso della malattia, in particolare in merito al termine della malattia, ad un cambiamento del grado d'incapacità lavorativa, o ad una richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI).

Se la sua malattia perdura da oltre sei mesi, è tenuto a presentare una richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI). Il fatto di avere diritto ad una rendita FAR non l'autorizza a rinunciare a eventuali prestazioni dell'AI a scapito della Fondazione FAR.

Se le viene concessa una rendita d'invalidità dell'AI, in linea di principio ha diritto a una rendita d'invalidità della sua Cassa pensioni.

Incapacità lavorativa dovuta a infortunio

Secondo l'art. 18 cpv. 1 del Regolamento PEAN, le prestazioni della Fondazione FAR sono sussidiarie rispetto ad altre prestazioni legali o contrattuali. Questo principio si applica anche alle prestazioni delle assicurazioni d'indennità giornaliera in caso d'infortunio (art. 18 cpv. 2 Regolamento PEAN).

Se è inabile al lavoro a seguito di un infortunio, ha diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni (generalmente la Suva). La Suva ha l'obbligo di versare le prestazioni fino alla chiusura del caso d'infortunio, ossia fino a quando Lei non ritrova la piena capacità lavorativa, o fino a quando non le viene concessa una rendita d'invalidità.

Se alla data prevista per il pensionamento anticipato, Lei dovesse essere ancora totalmente o parzialmente inabile al lavoro, dovremmo dedurre l'importo delle indennità giornaliere della Suva dalla sua rendita FAR. Di conseguenza avrà diritto a una rendita FAR soltanto quando questa sarà superiore alle indennità giornaliere della Suva, e quando l'incapacità lavorativa sarà inferiore al 100 %.

La preghiamo cortesemente d'informarci regolarmente sul decorso dell'infortunio, in particolare se il caso è chiuso, se le viene concessa una rendita, o in caso di cambiamento del grado d'incapacità lavorativa.

Se le viene concessa una rendita della Suva, in linea di principio a partire da un grado d'invalidità del 40 % ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI e della sua Cassa pensioni.

Coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali

Secondo l'art. 18 del Regolamento PEAN, le prestazioni della Fondazione FAR sono sussidiarie rispetto a tutte le altre prestazioni delle assicurazioni sociali.

Se nel periodo che precede il pensionamento anticipato percepisce rendite d'invalidità da meno di 3 anni, queste le vengono dedotte dalla rendita FAR. La rendita FAR viene calcolata in base al salario che guadagna o che ha guadagnato per un impiego a tempo pieno senza invalidità.

Se ha diritto a rendite d'invalidità da più di tre anni, la rendita FAR viene calcolata in base al salario che guadagna per il lavoro a tempo ridotto o a prestazioni ridotte. Se la somma delle rendite d'invalidità e della rendita FAR supera la rendita FAR massima (= 2,4 volte la rendita AVS semplice massima), la rendita FAR viene limitata in modo tale che la somma di tutte le rendite non risulti superiore alla rendita FAR massima.

Versamento delle rendite

Le rendite sono versate esclusivamente su un conto bancario o postale in Svizzera, anche in caso di domicilio all'estero.

Le rendite sono versate il 25 del mese in cui sono dovute.

Assicurazione contro gli infortuni

Dalla fine del suo rapporto di lavoro non è più assicurato contro gli infortuni. Deve pertanto chiedere alla sua Cassa malati di includere gli infortuni nella sua assicurazione di base.

Assegni familiari (assegni per figli o assegni di formazione)

La Fondazione FAR non versa assegni per figli, né assegni di formazione. In linea di principio hanno diritto agli assegni familiari soltanto le persone con un'attività lucrativa. In casi particolari (reddito basso) possono averne diritto anche le persone senza attività lucrativa. Chieda in Comune qual è la regolamentazione vigente nel suo Cantone di domicilio.

Pensionamento anticipato e pilastro 3a

In linea di principio dalla data del pensionamento anticipato non si possono più effettuare versamenti nel pilastro 3a. Se oltre alla rendita Lei consegue un reddito da attività lucrativa, in via eccezionale può effettuare versamenti nel pilastro 3a fino a un certo importo. Per maggiori informazioni può rivolgersi all'istituto presso cui ha il conto 3a o alle autorità fiscali competenti.



